RELAZIONE D'UDIENZA DEL 20 MAGGIO 1977 [1]

I — Gli antefatti

1. Con lettera 19 gennaio 1977, pervenuta alla Commissione il giorno successivo, la rappresentanza permanente del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord presso le Comunità europee rendeva nota, in conformità all'art. 93, n. 3, del trattato CEE (having regard to Article 93.3 of the Treaty of Rome), la sua intenzione di concedere in via temporanea ai suinicoltori, dal 31 gennaio 1977, una sovvenzione di 5,5 pence per kg di peso morto.

2. Con lettera 25 gennaio 1977, la Commissione comunicava alle autorità inglesi ch'essa riteneva il suddetto provvedimento tale da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato; essa, pertanto, avrebbe aperto un procedimento ex art. 93, n. 2. Il 4 febbraio 1977, il Regno Unito chiedeva al Consiglio, in forza dell'art. 93, n. 2, 3° comma, di decidere che l'aiuto di cui trattasi era compatibile con il mercato comune ai sensi di tale norma.

3. Poiché il Consiglio non accoglieva la domanda del Regno Unito, la sospensione del procedimento aperto dalla Commissione prendeva fine, conformemente all'art. 93, n. 2, 3° comma, ultima frase. Dato che nel frattempo l'aiuto era stato reso operante, la Commissione, con decisione 17 febbraio 1977, n. 77/172/CEE (GU n. L 54, pag. 39), ingiungeva al Regno Unito di porre fine «senza indugio alla concessione di una sovvenzione ai produttori suinicoli, il cui progetto era stato notificato alla Commissione con lettera del 19 gennaio 1977».

4. Poiché il Regno Unito non si conformava a tale decisione e continuava a versare l'aiuto in questione, la Commissione, con atto introduttivo in data 8 marzo 1977, pervenuto in cancelleria l'11 marzo successivo, promuoveva dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso (31/77) a norma dell'art. 93, n. 2, 2° comma.

5. Nel controricorso, depositato il 25 aprile 1977, il Regno Unito sostiene che l'aiuto criticato mira a neutralizzare gli effetti del sistema d'importi compensativi. A suo parere, gl'importi compensativi versati agli importatori inglesi di carne suina sono troppo elevati, in quanto vengono calcolati in base a criteri artificiosi, ed ormai costituiscono, in realtà, veri e propri sussidi agli importatori; di conseguenza, l'aiuto suddetto non può essere ritenuto tale da falsare o minacciare di falsare il libero gioco della concorrenza e quindi non ricade sotto il divieto stabilito dall'art. 92, n. 1. Con atto depositato nella stessa data, il Regno Unito ha inoltre presentato, in forza dell'art. 173, un ricorso (53/77) mirante all'annullamento della decisione 17 febbraio 1977 per incompetenza, oppure per violazione del trattato, o per sviamento di potere.

6. Con domanda (application) 11 maggio 1977, pervenuta in cancelleria il giorno seguente, la Commissione ha chiesto alla Corte, a norma degli artt. 186 del trattato e 83 del regolamento di procedura, di ingiungere al Regno Unito, mediante provvedimento provvisorio, di cessare di disattendere la decisione 17 febbraio 1977 fintantoché la Corte non si pronunzi, in entrambe le cause, sui punti di diritto controversi, in materia, fra la Commissione e il Regno Unito (to prescribe as a necessary interim measure, that the United Kingdom cease infringing the said decision of the Commission pending a final determination in both the said cases of the legal issues

1 — Lingua processuale: l'inglese.

outstanding between the Commission and the U.K. in this matter).

7. Il Regno Unito ha depositato osservazioni scritte il 18 maggio 1977. Esso conclude che la Corte voglia respingere la domanda relativa al provvedimento provvisorio ed impartire le istruzioni che riterrà opportune per garantire la rapida conclusione dei procedimenti principali ((a) may dismiss the application for interim measures (b) may give such directions as to the Court shall seem proper for the expeditious disposal of these proceedings).

8. Con ordinanza 12 maggio 1977, il presidente ha deciso, a norma dell'art. 85 del regolamento di procedura, di deferire la decisione alla Corte.

9. Le parti sono state invitate a svolgere osservazioni orali all'udienza del 20 maggio 1977.

II — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

1. a) La *ricorrente* sostiene che i requisiti cui è subordinata l'emanazione di provvedimenti provvisori — urgenza, necessità e pericolo di un danno grave ed irreparabile — sussistono nel caso di specie, e che il suo ricorso non è manifestamente infondato, ma presenta un «fumus boni iuris»; peraltro, il convenuto non ha chiesto che venga sospesa l'attuazione della decisione impugnata e il suo ricorso d'annullamento è, «prima facie», privo di fondamento giuridico.

b) È assodato che il provvidimento emanato dal Regno Unito costituisce un aiuto. Inoltre, l'esperienza ha dimostrato che, a prima vista, esso in effetti falsa la concorrenza e incide sugli scambi fra Stati membri.

c) Il provvedimento provvisorio richiesto è urgente. Siccome l'aiuto di cui trattasi veniva versato già dal 31 gennaio 1977, la decisione del 17 febbraio avrebbe dovuto trovare immediata attuazione. Poiché contrariamente a quanto ci si attendeva, ciò non è accaduto, la Commissione ha adito la Corte a norma dell'art. 93, n. 2. Ciononostante, il convenuto non solo non s'è conformato alla suddetta decisione, ma anzi ha promosso un ricorso d'annullamento (53/77): questo lascia presumere che il Regno Unito intenda continuare a versare l'aiuto criticato fino a che la Corte non si sarà pronunziata su entrambi i ricorsi.

d) L'inosservanza della decisione 17 febbraio 1977 danneggia sempre più gravemente molteplici interessi comunitari. In primo luogo, va ricordato che, a norma del trattato, i provvedimenti degli Stati membri in materia di aiuti sono soggetti al controllo preliminare della Commissione e possono essere posti in vigore solo con il consenso di questa; pertanto, qualsiasi trasgressione del sistema istituito dagli artt. 92, 93 e 94 del trattato avrebbe immediatamente ripercussioni negative sull'autorità della Comunità. Al fine di evitare una siffatta situazione, la Commissione deve poter chiedere e, se necessario, ottenere l'emanazione di provvedimenti provvisori dalla Corte. In secondo luogo, il provvedimento d'aiuto in questione ha conseguenze immediate e irreparabili sulle possibilità d'esportazione di altri Stati membri e continua a conferire vantaggi illegittimi e irreversibili ai produttori inglesi. Per contro, l'emanazione di un provvedimento provvisorio non implicherebbe alcuna conseguenza irreparabile, giacché, qualora la decisione 17 febbraio 1977 fosse annullata, l'aiuto potrebbe essere sempre erogato con effetto retroattivo.

2. Il *convenuto* assume quanto segue:

a) Dinanzi alla Corte pendono attualmente due cause: la causa 31/77, in cui la Commissione chiede che sia dichiarato che il Regno Unito, disattendendo la decisione 17 febbraio 1977, è venuto meno a un obbligo impostogli dal trattato, e la causa 53/77, in cui il Regno Unito chiede l'annullamento della suddetta

decisione. Stante tale situazione, la Commissione non ha diritto (is not entitled) di chiedere provvedimenti provvisori.

b) L'emanazione di provvedimenti provvisori non è necessaria. Se il Regno Unito ha reso nota la sua intenzione di cessare l'erogazione dell'aiuto il più presto possibile, l'ha fatto nella speranza di una sollecita riduzione degli importi compensativi monetari nel settore della carne suina.

c) Nemmeno vi è alcuna urgenza di emanare siffatti provvedimenti. L'inosservanza, da parte del Regno Unito, della decisione 17 febbraio 1977 può dar luogo, in conformità all'art. 93, n. 2, del trattato ad un ricorso dinanzi alla Corte, ma non è tale da giustificare, di per sé, l'emanazione di provvedimenti provvisori.

d) La Commissione non ha provato la sua affermazione secondo cui l'aiuto criticato danneggia in modo irreparabile i produttori degli Stati membri esportatori.

3) Di conseguenza, i problemi sui quali Commissione e Regno Unito controvertono devono essere risolti non già attraverso l'emanazione di provvedimenti provvisori, bensì mediante la rapida conclusione dei procedimenti principali in entrambe le cause.

Il giudice relatore

A. M. Donner

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DEL 20 MAGGIO 1977 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

Il 20 gennaio scorso la Commissione riceveva notifica della decisione, adottata il giorno prima dal governo del Regno Unito, di concedere, dal 31 gennaio, ai suinicoltori inglesi, un aiuto temporaneo sotto forma di una sovvenzione pari a 5 pence e mezzo per chilogrammo di peso morto.

Ritenendo tale aiuto incompatibile con le esigenze del mercato comune, ai sensi dell'art. 92 del trattato, la Commissione iniziava, già il 25 gennaio, il procedimento contemplato dall'art. 93, n. 2, 1° comma. Essa ne informava immediatamente il governo del Regno Unito, invitandolo a presentare le sue osservazioni entro otto giorni.

Com'era sottolineato nella stessa comunicazione, il Regno Unito, a norma dell'art. 93, n. 3, non avrebbe potuto dare attuazione al provvedimento di aiuto prima che il suddetto procedimento avesse condotto a una decisione definitiva.

Tuttavia, il governo del Regno Unito, ignorando tale invito, rendeva operante dal 31 gennaio, come preannunziato, il provvedimento criticato.

Nel contempo, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 93, n. 2, esso chiedeva al Consiglio di decidere che l'aiuto di cui trattasi era compatibile con il mercato comune, in deroga all'art. 92.

Tale domanda, che aveva l'effetto di sospendere il procedimento iniziato dalla

1 — Traduzione dal francese.